

Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 127/04, avente ad oggetto il rapporto di agenzia.

L'appellato aveva stipulato con la società, all'inizio del 1986, un contratto di agenzia a tempo indeterminato con rapporto regolato dall'Accordo Economico in vigore all'epoca per gli agenti.

Egli aveva operato fino al dicembre 2000, quando la ricorrente aveva unilateralmente risolto il rapporto negoziale.

La società affermava che il contratto non era di agenzia, ma solamente un mero contratto misto con mansioni, per il preposto, di controllo e coordinamento di altri agenti.

Nell'atto di appello, la medesima notava che il contratto non indicava nemmeno la zona di operazione ed il compenso spettante all'agente e, di conseguenza, non poteva parlarsi di contratto di agenzia; la stessa ribadiva che non era neanche sufficiente seguire il *nomen juris* per discernere natura e tipo del negozio esistente.

La Corte respinge l'appello della società per varie ragioni.

In primo luogo, già il *nomen juris* adottato dal contratto in questione era eloquente.

In secondo luogo, l'incarico dell'appellato era quello di promuovere la conclusione di contratti di compravendita; inoltre, lo svolgimento di compiti di coordinamento, controllo ed affiancamento rientrava nei compiti anche degli altri agenti.

In terzo luogo, il negozio rimarca nettamente l'intento delle parti di addivenire solamente ad un rapporto di agenzia.

Ulteriori indici della natura agenziale del contratto erano il diritto di esclusiva, la possibilità di scegliere dei sub-agenti, il compenso con provvigione, il richiamo alle indennità risolutive in tema di agenzia ed all'Accordo Economico Collettivo di categoria.